SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1034-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 gennaio 1978

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1978
(V. *Stampato n.* **2009**)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT - CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 gennaio 1978

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Modifiche alla legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente il commercio ambulante

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante.

Art. 2.

Nell'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398, al primo comma, le parole: « due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dall'organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentativa » sono sostituite con le altre: « due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentative ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Modifiche alla legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente il commercio ambulante

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 ».

Decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 336 del 10 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fissare un nuovo termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

La presentazione, da parte dei venditori ambulanti, della istanza prevista dall'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, può essere effettuata entro il 30 giugno 1978.

Sono efficaci le istanze presentate dopo il 27 giugno 1977.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO